

ALLEGATO

REGOLAMENTO per "Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della Pubblica Amministrazione"

INDICE del REGOLAMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi	pag. 15
Art. 2 Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento e priorità d'intervento	pag. 15 - 16
Art. 3 Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi	pag. 16
Art. 4 Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo	pag. 16 - 17
Art. 5 Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi	pag. 17

TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Art. 6 Ambito di applicazione	pag. 17
Art. 7 Bandi di gara e capitolati	pag. 17 - 18
Art. 8 Progetto di inserimento lavorativo	pag. 18
Art. 9 Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo	pag. 19

TITOLO III - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Art. 10 Individuazione di beni e servizi	pag. 19 - 20
Art. 11 Individuazione delle cooperative sociali da interpellare	pag. 20
Art. 12 Contenuto e caratteristiche delle offerte	pag. 20 - 21
Art. 13 Valutazione dei progetti di inserimento lavorativo	pag. 21
Art. 14 Subappalto	pag. 21
Art. 15 Norme applicabili - Rinvio	pag. 21

TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO

Art. 16 Ambito di applicazione	pag. 21 - 22
Art. 17 Requisiti di partecipazione	pag. 22
Art. 18 Modalità di aggiudicazione	pag. 22

TITOLO V - MONITORAGGIO DEGLI INSERIMENTI E CONTROLLI

Art. 19 Monitoraggio degli inserimenti	pag. 22 - 23
Art. 20 Verifica dell'esecuzione dei contratti	pag. 23 - 24

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21 Passaggio dalla Zona Sociale n°10 e all'Unione Speciale di Comuni	pag. 24
Art. 22 Disposizioni organizzative	pag. 24
Art. 23 Norme transitorie	pag. 24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. L'A.C. di Terni, nell'ambito delle politiche di sviluppo della città, in armonia con quanto previsto dalla legislazione comunitaria, italiana e regionale, promuove l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone con disabilità, ovvero il loro inserimento occupazionale e il sostegno ai percorsi per l'inclusione socio lavorativa, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi .
2. A tale fine l'offerta tecnica dei concorrenti prevede la formulazione del progetto di inserimento lavorativo e il soggetto aggiudicatario è tenuto a formulare i progetti individuali di inserimento, anche con il coinvolgimento attivo dei beneficiari inseriti. Prevede altresì la disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, di cui al successivo art. 2, tra le persone in carico anche ai Servizi Sociali dell'Ente con un progetto personalizzato significativo realizzato, ove opportuno, anche nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, nonché la disponibilità a sostenere i percorsi personalizzati per l'inclusione socio lavorativa svolti dalle persone in carico ai Servizi del medesimo.
3. Il criterio di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente regolamento è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri di cui agli artt. 9, 13 e 18.
4. Le modalità di attuazione del presente regolamento, da definire con apposita deliberazione della Giunta comunale in armonia con i principi organizzativi della macrostruttura dell'Ente, dovranno garantire la necessaria connessione fra le aree tecnico-giuridico, socio-economico e di settore e valorizzare la finalità strategica del presente regolamento.

Articolo 2 - Beneficiari delle disposizioni del presente regolamento e priorità d'intervento

1. Sono beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, al fine dell'inserimento occupazionale, le persone regolarmente iscritte alle liste dei competenti Centri per l'Impiego, di cui all'articolo 2, lettera k), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 e più precisamente:
 - a. i soggetti di cui all'articolo 4 della Legge 381/1991;
 - b. i soggetti individuati come svantaggiati dai Regolamenti vigenti dell'Unione Europea, con riferimento alle priorità di cui al successivo comma 3;
 - c. i beneficiari individuati fra i soggetti di cui ai commi 1a e 1b dovranno avere la

residenza anagrafica in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10.

2. Sono altresì beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, al fine del sostegno per l'inclusione socio lavorativa delle fasce più deboli della popolazione, le persone in carico ai Servizi Sociali dell'Ente che, sulla base di un progetto personalizzato di aiuto, stanno svolgendo un percorso di accompagnamento al lavoro attraverso i Servizi del SSAL comunale.
3. L'A. C. tenuto conto della variabilità del fenomeno dell'esclusione sociale e delle risorse finanziarie destinabili all'utilizzo degli strumenti per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e con disabilità di cui al precedente art. 1, stabilisce e aggiorna annualmente, con apposito atto di Giunta, le priorità di intervento relativamente ai beneficiari di cui al comma 1 lettera b del presente articolo.

Articolo 3 - Stanziamenti di bilancio per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Il Comune di Terni individua annualmente gli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi da sottoporre al presente Regolamento con le modalità stabilite nel comma 2.
2. La Giunta Comunale, su proposta della Direzione Generale, sentite le Direzioni di settore, adotta annualmente una deliberazione programmatica di indirizzo con l'individuazione, nell'ambito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, dei settori per i quali attivare procedure negoziali o convenzioni caratterizzate dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità ai sensi del presente Regolamento.
3. Gli strumenti annuali e pluriennali di programmazione economica e finanziaria recepiscono gli indirizzi adottati con la deliberazione di cui al comma precedente.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate in conformità alla L. n° 94/2012 alla L. 135/2012.

Articolo 4 - Trattamento del personale destinatario dell'inserimento lavorativo

1. Ai lavoratori svantaggiati e con disabilità inseriti in aziende aggiudicatrici di contratti di fornitura di beni e di servizi con l'Amministrazione Comunale, dovrà essere assicurato l'inquadramento contrattuale con applicazione del Contratto Collettivo Nazionale della categoria di riferimento stipulato con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. I titolari di progetti socio lavorativi, borse lavoro, gli studenti in tirocinio, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all'ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al

servizio.

3. L'aggiudicatario è tenuto, per il personale svantaggiato e con disabilità inserito, a redigere, coinvolgendo la persona un progetto specifico individuale, che sarà oggetto di monitoraggio, secondo le modalità di cui al successivo art. 19, e di verifica, accertamento ed ispezione, secondo le modalità di cui al successivo art. 20.

Articolo 5 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

1. Qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l'impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e le persone con disabilità utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere qualora più favorevoli.
2. Per gli altri lavoratori, non rientranti nella tipologia di cui all'art. 2 del presente Regolamento, il medesimo impegno potrà essere indicato nel progetto tecnico ed essere oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 9 comma 2, nell'ipotesi in cui tale obbligo di assunzione non sia già disciplinato dal CCNL di riferimento.
3. Il bando può prevedere la facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori annualità nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 57, comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 163/2006.

TITOLO II - INSERIMENTO LAVORATIVO NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 6 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo si applica ai contratti per la fornitura di beni e servizi sopra soglia comunitaria - con esclusione di quelli in materia socio sanitaria ed educativa - secondo quanto disposto dall'art.3, comma 2 del presente regolamento, aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 7 - Bandi di gara e capitolati

1. Negli affidamenti di cui al presente titolo, gli atti di gara introducono tra le condizioni di esecuzione l'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e di persone con disabilità individuate dall'articolo 2 del presente regolamento

esplicitandone il contenuto nel bando di gara e nel capitolato d'oneri.

2. Il capitolato d'appalto contiene:

- l'indicazione della % di ore lavoro da destinare all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di persone con disabilità nell'esecuzione della prestazione, nella misura minima complessiva non inferiore al 20% delle ore utilizzate per l'esecuzione della prestazione;
 - la richiesta di disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell'Ente;
 - la richiesta di disponibilità a collaborare con i Servizi Sociali comunali (SSAL) per la realizzazione di progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa.
3. Per la parte economica potranno essere attribuiti massimo 30 punti sui 100 disponibili.

Articolo 8 - Progetto di inserimento lavorativo

1. Negli appalti di cui al presente titolo le offerte tecniche dei concorrenti dovranno contenere una sezione dedicata all'inserimento lavorativo.
2. Tale sezione dovrà comprendere le seguenti indicazioni
 - a) numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire; mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori svantaggiati e con *disabilità inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore effettivo complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l'esecuzione delle prestazioni);
 - b) dettaglio del progetto di inserimento lavorativo appositamente predisposto per sostenere l'inserimento occupazionale dei -beneficiari inseriti, specificando anche gli aspetti organizzativo-gestionali aziendali previsti, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei beneficiari, le azioni formative, di accompagnamento e sostegno attuabili;
 - c) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro;
 - d) disponibilità a collaborare con i Servizi del SSAL comunale espressa attraverso la formulazione di un progetto per la realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione socio lavorativa;
3. Quando l'offerta è presentata da imprese raggruppate o da consorzi essa contiene specificazioni in ordine alla parte di attività svolta da ciascuna singola impresa, coerente con le rispettive potenzialità operative.

Articolo 9 - Valutazione dell'offerta con progetto di inserimento lavorativo

1. La valutazione dell'offerta comprensiva del progetto di inserimento lavorativo è relativa ai seguenti aspetti, per i quali si definiscono i punteggi attribuibili:
 - a) offerta tecnica comprensiva:
 - A1 - del progetto di inserimento lavorativo di cui all'art. 8: massimo punti 25;
 - A2 - della disponibilità a selezionare i beneficiari delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell'Ente attraverso le procedure proprie del Centro per l'Impiego competente, come indicato all'art. 8 comma 2.b: 3 punti su 100;
 - A3 - della disponibilità a collaborare nella realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione socio lavorativa espressa formulando un apposito progetto: 2 punti su 100;
 - A4 - del progetto tecnico: massimo punti 40;
 - b) prezzo: massimo 30 punti su 100.

In ogni caso la sommatoria dei punteggi previsti dal bando deve essere pari a 100.

2. La valutazione del progetto tecnico potrà valorizzare gli impegni indicati al comma 2 dell'art. 5 del presente Regolamento.

TITOLO III - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 10 - Individuazione di beni e servizi

1. Il Comune definisce annualmente, con la deliberazione prevista dall'art.3, comma 2, i settori in cui stipulare le convenzioni con le cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991, della legislazione regionale vigente e del presente Regolamento, con esclusione dei servizi socio sanitari ed educativi.
2. Possono essere affidate a cooperative sociali di tipo B e consorzi di cooperative, iscritti all'elenco di cui al successivo art. 11, forniture di beni di qualsiasi natura.
3. Possono essere affidate a cooperative sociali di tipo B e consorzi di cooperative, iscritti all'elenco di cui al successivo art. 11, forniture di servizi aventi prioritariamente almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - a) prevedere mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate e con disabilità, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;

- b) sostenere l'ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

Articolo 11 - Individuazione delle cooperative sociali da interpellare

1. Al fine di individuare le cooperative sociali di tipo B da interpellare è istituito un elenco delle medesime o consorzi di cooperative, costituiti ai sensi dell'art. 8 della L. 381/91, aggiornato con cadenza quadrimestrale.
2. Il requisito per l'inserimento nell'elenco è l'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione Umbria o altra Regione con presenza di almeno una unità locale in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10. Spetta alle cooperative interessate aggiornare i dati relativi ai requisiti anzidetti e alle eventuali ulteriori informazioni richieste per la formulazione dell'elenco.
3. La partecipazione dei consorzi alle procedure di cui al successivo comma 4 è ammessa nella misura della loro rappresentanza esclusiva, in nome e per conto, delle cooperative sociali di tipo B consorziate.
4. Le richieste di offerta possono essere fatte utilizzando una delle seguenti procedure:
 - a) procedura negoziata riservata. Le Direzioni inviano la richiesta di offerta alle cooperative sociali di tipo B e consorzi inseriti nell'elenco cui al comma 1 del presente articolo, in possesso dei seguenti requisiti:
 - unità locale in uno dei Comuni della Zona Sociale n° 10, espressamente indicata nell'offerta;
 - esperienza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione.
 - b) affidamento diretto. Le Direzioni possono interpellare un'unica cooperativa di tipo B, alla quale va comunque richiesta la presentazione del progetto di inserimento lavorativo, qualora si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il valore dei beni o dei servizi non superi Euro 40.000,00 al netto dell'IVA;
 - ricorrano particolari condizioni di unicità del prestatore di servizio.

Articolo 12 - Contenuto e caratteristiche delle offerte

1. Le offerte contengono un progetto di inserimento lavorativo con gli elementi di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.
2. In relazione agli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, le offerte relative potranno contenere un progetto tecnico relativo alle attività dello specifico appalto.

3. In relazione agli affidamenti di importo superiore a euro 40.000,00 al netto dell'IVA, comunque compreso entro un valore sotto la soglia comunitaria, le offerte relative dovranno contenere un progetto tecnico relativo alle attività dello specifico appalto.

Articolo 13 - Valutazione del progetto di inserimento lavorativo

1. La valutazione del progetto di inserimento lavorativo avverrà utilizzando i criteri e le modalità di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
2. In particolare, la valutazione dell'offerta tecnica relativamente alla disponibilità a selezionare i beneficiari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1, tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell'Ente, di cui all'art. 9 comma A2, terrà conto delle modalità di selezione utilizzate dalle Cooperative Sociali di tipo B che privilegeranno la collaborazione con i Servizi del territorio, come indicato all'art. 8 comma 2.b.

Articolo 14 - Subappalto

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l'uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità e prestazioni lavorative molto complesse o specialistiche, purché il valore di tali attività non superi il 30% dell'importo complessivo della convenzione.

Articolo 15- Norme applicabili - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II del presente Regolamento.

TITOLO IV - PROGRAMMI DI LAVORO PROTETTO

Articolo 16 - Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica agli appalti la cui esecuzione è riservata a programmi di lavoro protetto come definiti dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 163/2006.
2. La riserva dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto può essere limitata ad una parte dell'appalto quando lo stesso preveda parti della prestazione separabili ed autonome elencate nel bando di gara come secondarie ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 163/2006.
3. La riserva, totale o parziale, dell'esecuzione a programmi di lavoro protetto deve in ogni caso essere indicata nel bando di gara e può essere prevista anche per appalti di importo

superiore alla soglia di rilievo comunitario.

Articolo 17 - Requisiti di partecipazione

1. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo è riservata ai soggetti di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 163/2006 i quali, nell'esecuzione dell'appalto, si avvalgono di piani che vedono coinvolta la maggioranza di lavoratori con disabilità, anche sulla base di accordi conclusi con soggetti operanti nel settore sociale. Per i partecipanti alle procedure selettive previste nel presente titolo i requisiti generali e speciali sono quelli previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs 163/2006 in ragione della specifica tipologia d'appalto.

Articolo 18 - Modalità di aggiudicazione

1. Le gare di cui al presente titolo sono aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri e parametri valutativi dell'offerta:
 - a) progetto relativo al programma di lavoro protetto: massimo punti 40 su 100;
 - b) progetto tecnico: massimo punti 30 su 100;
 - c) prezzo: massimo punti 30 su 100.
2. Il progetto relativo al programma di lavoro protetto deve contenere gli elementi indicati all'articolo 8 del presente Regolamento.

TITOLO V – MONITORAGGIO DEGLI INSERIMENTI E CONTROLLI

Articolo 19 - Monitoraggio degli inserimenti

1. Alla Direzione Servizi Sociali, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Responsabile del Procedimento, è demandata l'attività di monitoraggio complessivo degli inserimenti lavorativi effettuati dall'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di monitoraggio è finalizzata a:
 - a) verificare le modalità di selezione dei beneficiari, l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di persone svantaggiate e persone con disabilità, con particolare riferimento alle disabilità che comportino la limitazione dell'autonomia personale;
 - b) verificare, anche in collaborazione con i servizi socio-sanitari e del lavoro ove presenti, l'attuazione dei progetti individuali di inserimento di cui al successivo art. 20 comma 1;
 - c) verificare l'entità, la qualità e l'efficacia dei progetti di inserimento occupazionale attivati a seguito della disponibilità a selezionare i beneficiari tra le persone in carico preferibilmente ai Servizi Sociali dell'Ente con un progetto personalizzato significativo,

espressa dall'impresa aggiudicataria in sede di valutazione dell'offerta.;

- d) verificare l'entità, la qualità e l'efficacia dei progetti di inclusione socio lavorativa realizzati e/o in essere, a seguito della disponibilità a collaborare espressa dall'impresa aggiudicataria in sede di valutazione dell'offerta.

3. La Direzione Servizi Sociali invia al Responsabile del Procedimento, almeno annualmente, una relazione scritta sugli esiti dei monitoraggi effettuati e sull'applicazione del presente regolamento. Tale documento, unitamente agli esiti della verifica in merito all'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo di cui al successivo art. 20, è la base del confronto partecipato con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Strutture Appaltanti, associazioni delle imprese affidatarie, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali), finalizzato a valutare l'applicazione del Regolamento.

Articolo 20 - Verifica dell'esecuzione dei contratti

1. Al Responsabile del Procedimento è demandata la verifica dell'effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo presentati dagli aggiudicatari degli appalti di cui al presente regolamento con le seguenti modalità:
 - a) l'operatore economico aggiudicatario dovrà individuare le persone da inserire prima dell'inizio effettivo delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla stipula del contratto di affidamento e fornire al Responsabile del procedimento il relativo elenco;
 - b) l'impresa aggiudicataria, entro il termine definito nel bando o nella richiesta di offerta e comunque non oltre tre mesi dalla stipula del contratto, dovrà inviare al Responsabile del Procedimento i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali;
 - c) il Responsabile del Procedimento procederà a trasmettere copia dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo alla Direzione Servizi Sociali al fine di consentire la realizzazione del monitoraggio di cui al precedente art. 19.
2. La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.
3. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, da prevedersi nel capitolato d'appalto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.
4. L'aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (Legge 68/1999 e s.m.i.). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in

caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

TITOLO VI – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21- Passaggio dalla Zona Sociale n°10 all'Unione Speciale di Comuni

1. La L. R. 18/2011 istituisce l'Unione Speciale di Comuni conferendole le funzioni in materia di politiche sociali attribuite agli A.T.I. ai sensi della L. R. 26/2009.
2. Dalla data di entrata in vigore dei dispositivi attuativi collegati, in particolare l'adozione del piano di riordino territoriale attraverso il quale sarà ridefinita l'area di competenza territoriale per l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma precedente e individuato l'ambito territoriale di riferimento, gli articoli del presente Regolamento riferiti alla Zona Sociale n° 10 si intendono riferiti all'Unione Speciale di Comuni.

Art. 22- Disposizioni organizzative

1. Quando il Sindaco non conferisce gli incarichi di cui all'art.108 comma 1 e comma 4 del d.lgs. 267/2000 le funzioni assegnate nel presente regolamento alla Direzione generale sono di competenza del Segretario generale secondo le disposizioni previste dall'art.97, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e con le modalità previste dal modello organizzativo vigente.

Art. 23 – Norme transitorie

Al fine di garantire la continuità, per tutto il 2013, dei servizi in scadenza nel medesimo anno, si formula indirizzo alla G.C. affinché proceda a:

- a) adozione, entro 90 giorni dall'esecutività della presente, delle modalità di attuazione previste dall'art.1, co.4 del presente regolamento;
- b) adozione entro il 30 ottobre, della deliberazione programmatica di cui all'art. 3, co.1, del presente regolamento;
- c) premesso che la competenza per l'eventuale proroga (tipica attività gestionale) è propria del Dirigente per il singolo contratto in scadenza, il Dirigente dovrà verificare che sussistano, in concreto, le condizioni necessarie, quali presupposti di diritto e di fatto, per procedere all'eventuale proroga del contratto come misura eccezionale;
- d) effettuazione delle procedure di gara e/o affidamenti necessari per avere, già sin dal 01.01.2014, i contraenti individuati, consentendo in tal modo, l'uniformità dei contratti relativamente alle decorrenze e scadenze, in ossequio al principio di semplicità e di snellezza dell'azione amministrativa.

ALLEGATO

**SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO tra
il COMUNE di TERNI e COOPERATIVE SOCIALI o CONSORZI tra
COOPERATIVE per L’AFFIDAMENTO della FORNITURA di BENI e SERVIZI,
ai SENSI dell’ART. 5 LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 -N.381, DELL’ART. 4
LEGGE REGIONE UMBRIA 17 FEBBRAIO 2005- N.9, del REGOLAMENTO
COMUNALE “Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili attraverso le
procedure contrattuali della pubblica amministrazione” (D.C.C. n°..... del.....)1**

IL GIORNO.....DEL MESE DIDELL’ANNO
presso la sede del Via

TRA

IL COMUNE DI TERNI (DI SEGUITO DENOMINATO ENTE), CODICE FISCALE
..... CON SEDE INVIA.....N.
rappresentato da in qualità di
e a ciò autorizzato con deliberazione del

E

(se singola cooperativa)

LA COOPERATIVA SOCIALE
(di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede legale in
vian. codice fiscale e partita I.V.A
iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione al n.....
iscritta nell’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e Consorzi al n.
sede unità locale invian.....
nella persona del suo legale rappresentante sig.
nato/a a il
residente a Via n.

a ciò autorizzato in forza di

(se consorzio di cooperative)

IL CONSORZIO DI COOPERATIVE
(di seguito denominato Consorzio) avente sede in
vian. codice fiscale e partita I.V.A
iscritto all’Albo delle Cooperative sociali della Regione al n.....
iscritto nell’Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e Consorzi al n.

1 Lo schema della Convenzione-Tipo è stato elaborato sulla base delle indicazioni presenti nella **Delibera Giunta Regionale 23 febbraio 2010, n. 287 “Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 art. 33 Affidamenti e inserimento lavorativo di persone svantaggiate – Disposizioni attuative”**.

sede unità locale in via n.
nella persona del suo legale rappresentante sig.
nato/a a il
residente a Via n.

a ciò autorizzato in forza di
che interviene in nome e per conto delle seguenti cooperative sociali consorziate:

1) COOPERATIVA SOCIALE

avente sede legale in
via n. codice fiscale e partita I.V.A
iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali n.
sede unità locale in via n.

2) COOPERATIVA SOCIALE

avente sede legale in
via n. codice fiscale e partita I.V.A
iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative sociali n.
sede unità locale in via n.

VISTI gli artt. 4, 5 e 9 della legge n. 381/1991
VISTO l'art. 33 della legge regionale n. 26/2009
VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 4/2005

PREMESSO

1. che ai sensi dell'art. 5 della Legge n.381/1991, come sostituito dall'art. 20 della Legge 06.02.1996 n.52 e confermato dall'art. 52 D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 33 comma 2 della Legge Regionale 28 dicembre 2009 n.26, gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina dei contratti della pubblica amministrazione, stipulano convenzioni con le cooperative che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali e di servizi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) della Legge n.381/1991 medesima, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
2. che il Comune di Terni, con Delibera C.C. del n. ha approvato il Regolamento denominato "*Inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone con disabilità attraverso le procedure contrattuali della Pubblica Amministrazione*" (di seguito denominato Regolamento) e il presente schema di convenzione, nonché istituito l'Elenco Comunale delle Cooperative Sociali e loro Consorzi;
3. che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, lo svolgimento delle seguenti attività:
.....
.....
4. che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4, legge 381/1991;
5. che le predette persone svantaggiate costituiscono almeno il 30 per cento dei lavoratori (art. 4 comma 2, legge 381/91);
6. che il personale risulta professionalmente idoneo allo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione, così come disposto dall'art. 4, legge regionale n. 9/2005;

7. che la cooperativa sociale ha redatto, ai sensi del Titolo III del Regolamento di cui al precedente punto 2, il proprio progetto di inserimento lavorativo e si impegna a presentare i collegati progetti individuali di inserimento entro i quattro mesi successivi, favorendo la partecipazione dei diretti interessati e in collaborazione, ove possibile, con i Servizi territoriali socio- sanitari, sociali e del lavoro;
8. che la cooperativa risulta inserita nel territorio della Zona Sociale n° 10;
9. che la cooperativa garantisce per i prestatori a titolo gratuito, titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa (di cui all'art.6, lettera b) della presente convenzione, una collaborazione con i Servizi del Sistema SAL territoriale;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1
(Oggetto)**

L'ente affida alla cooperativa sociale fornitura dei beni/servizi relativi a 2.....

 indicati nell'allegato capitolato e finalizzati alla creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, della L. 381/1991 e all'art. 1 comma 1 del Regolamento .
 L'ente potrà richiedere prestazioni straordinarie agli stessi patti e condizioni.

**Art. 2
(Finalità, obiettivi e risultati attesi)³**

.....

**Art. 3
(Rispetto della convenzione e dei capitolati)**

La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art.1 nel rigoroso rispetto delle modalità e dei tempi indicati nel capitolato allegato e tramite un'organizzazione e strutturazione aziendale idonee al raggiungimento sia dell'esatta fornitura, che delle finalità di inserimento lavorativo previste.

**Art. 4
(Responsabili tecnici delle attività)**

I responsabili delle attività oggetto della presente convenzione sono le persone indicate rispettivamente dalla cooperativa sociale e dall'ente secondo i propri ordinamenti.
 Per la Cooperativa Sociale il responsabile dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, anche con riferimento alla funzione di tutoraggio dei progetti individuali di inserimento, è il Sig. del quale la Cooperativa Sociale stessa dichiara e garantisce espressamente il possesso di idonea capacità professionale. *NB se l'incaricato del tutoraggio e' persona diversa dal responsabile delleo svolgimento delle attivita' oggetto della convenzione indicare entrambi i nominativi.*
 L'ente nomina quale suo referente il Sig. cui la Cooperativa Sociale si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.

² Descrizione dei lavori, beni e servizi e delle modalità di svolgimento della fornitura, come da offerta tecnica valutata in sede di affidamento. Questa parte può essere anche oggetto di un protocollo separato parte integrante alla convenzione.
³ Riprendere in modo dettagliato quanto precisato in premessa ai punti 3 e 7.

Art. 5
(Personale)

Alla convenzione sono allegati e parti integranti della medesima il progetto di inserimento lavorativo e l'elenco del personale impegnato nella fornitura, in possesso dei prescritti requisiti professionali.⁴

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la cooperativa sociale evidenzia quali lavoratori si trovino nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 e all'art. 2 comma 3 del Regolamento.

Entro quattro mesi dalla stipula della presente convenzione la cooperativa si impegna inoltre a far pervenire al Responsabile del procedimento i progetti individuali di inserimento lavorativo, nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento dei dati personali.

Ogni sei mesi la Cooperativa sociale trasmette, nel caso si verificano variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

Art. 6
(Prestatori a titolo gratuito)

E' previsto il seguente impiego di prestatori a titolo gratuito nell'attività :

- a) n. volontari con il seguente ruolo
- b) n. titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa⁵
.....
- c) n. lavoratori in formazione
.....
- d) n. studenti in tirocinio
.....
- e) (altro)

I prestatori a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

Le persone titolari di progetti di inclusione socio lavorativa sono inserite ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento.

Art. 7
(Misure di sicurezza)

La cooperativa sociale assicura la rispondenza alle misure di sicurezza, con particolare riguardo al tipo di svantaggio delle persone inserite.

Le parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e a coordinare gli interventi informandosi reciprocamente ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'ente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli oneri per la sicurezza derivanti dagli adempimenti di cui al commi precedenti, ove presenti e dovuti, sono stimati pari ad €..... (Euro/00).

Art. 8
(Sostegno per le persone svantaggiate)

La Cooperativa assicura la corretta attuazione del progetto di inserimento lavorativo e dei singoli progetti individuali utilizzando le seguenti modalità⁶:

⁴ Per ogni addetto dell'organico del servizio devono essere specificati l'orario di lavoro e le mansioni

⁵ Realizzati in collaborazione con i Servizi del Sistema SAL comunale.

⁶ Dettagliare gli aspetti organizzativi, di funzionamento, sostegno e accompagnamento che saranno attivati, in coerenza con il progetto di inserimento valutato in sede di affidamento, nonché le modalità di costruzione dei singoli progetti

.....
.....
.....

Art. 9
(Condizioni di svantaggio)

La cooperativa sociale dichiara che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori della cooperativa sociale è documentata agli atti della cooperativa sociale stessa.
Dichiara altresì che a tali lavoratori sarà applicato quanto stabilito dal successivo art. 10.

Art. 10
(Norme contrattuali)

La cooperativa sociale garantisce l'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni varie del proprio personale per infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità e vecchiaia, nonché il rispetto di tutte le altre disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assicurativa o che potranno entrare in vigore nel corso dell'affidamento;

La cooperativa sociale inoltre garantisce l'applicazione del contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative nel caso che si tratti di dipendenti della cooperativa, per i soci lavoratori applicherà anche il proprio regolamento interno, rispettando la legge n. 142 del 03/04/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativa, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", con specifico riferimento all'Art. 3 "Trattamento economico del socio lavoratore".

La cooperativa sociale assume qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

Art. 11
(Utilizzo lavoratori svantaggiati)

La cooperativa sociale si impegna a mantenere la percentuale minima del 30% di lavoratori svantaggiati di cui al 2° comma dell'art.4 della L. 381/1991 per tutto il periodo della convenzione.

NB il punto successivo è previsto solo in caso di subentro/rinnovo di un contratto preesistente comprensivo dell'obbligo di inserimento lavorativo e qualora l'attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa

La cooperativa si impegna ad assumere le persone svantaggiate utilizzate dall'impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere (solo qualora più favorevoli).

NB. idem per gli altri lavoratori, non rientranti nella tipologia di cui all'art. 2 del Regolamento qualora tale impegno sia stato indicato e valutato, in sede di assegnazione dell'appalto, nel progetto tecnico.

Art. 12
(Monitoraggio degli inserimenti)

La cooperativa si impegna a collaborare con la Direzione Servizi Sociali dell'A.C. nell'attività di monitoraggio dei progetti individuali realizzati. In particolare, sono oggetto di monitoraggio, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento, i seguenti aspetti:

- l'inserimento equilibrato delle diverse tipologie di persone svantaggiate o diversamente abili,
- la congruenza tra mansioni attribuite e progetti di sviluppo delle autonomie delle persone

individuali di inserimento e le modalità di collaborazione con i Servizi del territorio.

inserite, anche in collaborazione con i servizi socio sanitari e del lavoro;

- o l'entità e la qualità dei progetti di inclusione socio lavorativa realizzati e/o in essere con il SSAL comunale,
- o altri aspetti ritenuti rilevanti al fine della piena ed efficace realizzazione del progetto di inserimento lavorativo di cui all'art. 8 del Regolamento.

L'A. C. si riserva la facoltà di svolgere il monitoraggio dei progetti individuali anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa, con i lavoratori svantaggiati e i prestatori a titolo gratuito titolari di progetti di inclusione sociale e socio lavorativa. Tali verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili e/o del tutor aziendale della cooperativa sociale.

La cooperativa è tenuta a redigere e a trasmettere all'ente, se richiesta, una relazione finale o annuale (nel caso di contratto pluriennale) circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo e socio-lavorativo.

Gli esiti del monitoraggio costituiscono una base per attivare un percorso di valutazione partecipata del valore aggiunto prodotto (art. 19 del Regolamento), con tutti i soggetti interessati (Amministrazione, Cooperativa, Centrali cooperative, associazioni dei beneficiari degli inserimenti lavorativi, parti sociali),

Art. 13

(Verifiche periodiche e controlli)

L'attività ispettiva e di controllo circa l'adempimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione dell'appalto secondo quanto previsto dal capitolato d'appalto è propria del Responsabile del procedimento.

Il/I referente/i dell'Ente incaricato/i delle verifiche e del controllo è/sono

L'Ente comunica l'eventuale sostituzione dei predetti referenti.

Art. 14

(Corrispettivi)

Per la fornitura di beni/servizi di cui alla presente convenzione, l'ente si impegna ad erogare alla cooperativa sociale il corrispettivo stabilito in €

.....

nei termini di tempo di seguito indicati

.....

L'importo a base dell'affidamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge regionale 9/2005, è riferito ai seguenti elementi:

- a) tariffe predisposte dal Tariffario Regionale in vigore al momento dell'indizione della procedura di affidamento;
- b) eventuali costi per macchinari, attrezzature e materiali;
- c) altri costi ed investimenti riferiti allo specifico servizio da affidare;
- d) costi relativi ai percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

Con tale corrispettivo la cooperativa sociale si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dall'Ente per i servizi di che trattasi o connessi o conseguenti al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo il tutto soddisfatto dall'Ente con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

Per i ritardi nei pagamenti l'Ente si impegna a versare alla cooperativa sociale gli interessi commisurati al tasso legale.

Le parti concordano che i suddetti corrispettivi saranno automaticamente rideterminati al termine di ogni anno, con validità per l'anno successivo, sulla base della variazione dei prezzi al consumo ISTAT, oppure in relazione agli adeguamenti del Tariffario regionale o in difetto, delle Tabelle Ministeriali riportanti il costo del lavoro del CCNL di riferimento.

Art. 15

(Obblighi della cooperativa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

La cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento oggetto del presente contratto.

Art. 16

(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Qualora la cooperativa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 17

(Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento alla cooperativa e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18

(Modifica convenzione)

Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 19

(Inadempienze e cause risolutive)

La violazione dell'obbligo di inserire la percentuale e la tipologia di soggetti contrattualmente prevista comporta la risoluzione del contratto.

La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto di inserimento lavorativo comporta l'applicazione di una penale, previsto nel capitolato d'appalto. Il permanere dell'inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con raccomandata a.r., con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Entro sette giorni dalla data della notifica della contestazione, la Cooperativa Sociale potrà presentare le proprie deduzioni.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:

- per gravi inosservanze della vigente normativa;
- in caso di grave inadempimento da parte della cooperativa sociale;
- qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore al 30% rispetto a quanto dovuto in base alla normativa vigente;
- a seguito di reiterate e documentate inadempienze agli obblighi assunti dalle parti con la medesima;
- (altro).

La procedura di risoluzione dovrà comunque essere preceduta da confronto e verifica sulla materia in oggetto del contenzioso, tale da garantire un'analisi obiettiva degli eventi, con il preciso scopo di favorire eventuali azioni di arbitrato nelle formule previste dalla vigente normativa.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia a cura dell'Ente al Servizio della Regione Umbria competente in

materia di cooperazione sociale.

Art. 20
(Penalità)

Nel caso di ritardi e deficienze di servizio, di infrazioni di lieve entità o di inadempimenti o ritardi o cattive esecuzioni del servizio imputabili a negligenze o colpa della cooperativa sociale o dei suoi soci o dipendenti è fissata una penale di € (Euro/00), oltre alle spese per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non eseguite o male effettuate, previa contestazione degli addebiti e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno derivante da ritardo.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione di penale doppia.

Per le più gravi infrazioni, ove si ravvisi la grave inadempienza, si procederà alla rescissione del contratto.

Le infrazioni saranno documentate attraverso materiale fotografico ed accompagnate da una perizia scritta del rilievo effettuato.

Rifusione, spese, pagamento danni e penale verranno applicati mediante ritenuta sul pagamento mensile dei corrispettivi.

Art. 21
(Controversie)

Per ogni controversia che dovesse insorgere nel corso dell'esecuzione de servizio tra l'Ente e la cooperativa sociale relativa all'applicazione delle norme contenute nella convenzione e all'esecuzione degli obblighi da essa derivanti viene deferita al giudizio di tre arbitri da scegliere di comune accordo, i quali decideranno senza formalità di giudizio.

In caso di assenza, impedimento o astensione del collegio arbitrale all'insorgere della controversia, oppure in caso di mancato accordo fra le parti nella scelta del collegio, sarà nominata una nuova terna di arbitri, uno da parte dell'ente, uno da parte della cooperativa sociale e uno da parte del Presidente del Tribunale competente per il territorio.

La decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Per l'arbitro valgono le norme del Codice di Procedura Civile. Le spese di giudizio verranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

Art. 22
(Durata)

La presente convenzione ha validità dal e scadenza al

Prima della scadenza di detto periodo di affidamento, le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

La convenzione è altresì automaticamente risolta, con effetto immediato, qualora si verifichi la cancellazione della cooperativa dall'Albo regionale di riferimento.

Art. 23
(Domicilio della cooperativa sociale)

Per tutti gli effetti della presente convenzione la cooperativa sociale elegge domicilio in

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale oppure di lettera raccomandata a.r.

Art. 24

(Spese contrattuali)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente atto usufruisce dell'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi del n.27/bis della Tabella allegato B del DPR N. 642 del 26/10/1972 – artt. 10 e 17 del DLgs. 460/97.

ALLEGATI:

sono parti integrante della convenzione i seguenti documenti:

- 1) Progetto di inserimento lavorativo
- 2) Elenco dei beneficiari
- 3)
- 4)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante legale della Cooperativa/Consorzio

.....

Il Dirigente della Direzione

.....